DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014 505/2014/A

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 72/09);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 73/09);
- la direttiva 2011/83/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 83/11);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge 287/90);
- legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95):
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (di seguito: decreto legislativo 21/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

• il Protocollo quadro del 13 settembre 2012 (di seguito: Protocollo Quadro di Intesa) sulla cooperazione tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive (legge 481/95 e legge 287/90), l'Autorità è
 preposta alla promozione della concorrenza e dell'efficienza attraverso la
 regolazione dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, mentre
 l'AGCM alla tutela della concorrenza e del mercato e alla tutela del consumatore
 rispetto alle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo;
- al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, con l'obiettivo di assicurare la più ampia tutela del consumatore, sulla base della vigente disciplina europea e nazionale di settore, l'Autorità e l'AGCM hanno stipulato, in data 13 settembre 2012, un apposito Protocollo Quadro di Intesa;
- l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21/14, con cui è stata recepita la direttiva 83/11 sui diritti dei consumatori, ha modificato l'articolo 27 del Codice del consumo, introducendo il comma aggiuntivo 1-bis, il quale prevede, in particolare:
 - a. l'attribuzione all'AGCM della competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta anche nei settori regolati, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e fatta salva la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta;
 - la stipula di protocolli di intesa disciplinanti gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze;
- le direttive 72/09 e 73/09, agli articoli, rispettivamente, 37, paragrafo 1, lettera n), e 41, paragrafo 1, lettera o), attribuiscono alle Autorità di regolazione nazionali il compito di "garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano effettive e applicate";
- il predetto Allegato I alle citate direttive, elenca molteplici disposizioni finalizzate alla protezione dei consumatori del comparto energetico incluse misure specifiche avverso metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- l'articolo 46 del decreto legislativo 93/11 di recepimento delle predette direttiveprevede che, al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle rispettive funzioni riguardanti anche la tutela del consumatore, l'Autorità e l'AGCM stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa;

• tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, che trova riscontro, per l'Autorità, nell'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 e, per l'AGCM, nell'articolo 10, comma 4, della legge 287/90.

RITENUTO CHE:

- la collaborazione con AGCM possa utilmente continuare secondo le modalità e sui temi indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- sia, pertanto, opportuno approvare lo schema di Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l'AGCM e l'Autorità al fine di coordinare i rispettivi interventi istituzionali nelle materie di interesse comune, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema recante "Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di prevedere la sottoscrizione del medesimo a firma del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, dandogli mandato per i seguiti di competenza;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni